

REP. N.

CONTRATTO TRA LA REGIONE CAMPANIA PER (ACCORDO QUADRO BIENNALE AI SENSI DELL'ART 59 DEL DLGS 36/23 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE, TRASLOCO E FACCHINAGGIO PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA.

. REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

La Regione Campania, C.F. n. 80011990639, (di seguito denominata “**Regione**”), nella persona del Direttore Generale per le Risorse Strumentali dott. Ennio Parisi, nato ail, domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione in Napoli, alla via S. Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente accordo quadro in virtù della carica conferita con DPGRC n. 116 del 19/07/2021 e dalla D.G.R. n. 315 del 14/07/2021.

E

l'Operatore Economico “(di seguito, per brevità, denominata anche semplicemente “Impresa”). con sede legale in, - (E), P.IVA IT1 rappresentata, per la stipula del presente atto, 1 a () e residente a in qualità di Amministratore Unico e Direttore Tecnico dell'impresa L. domiciliata per la carica presso la sede sociale.

COSTITUZIONE DELLE PARTI

- costituzione Regione

1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata Regione (una volta denominata la Regione Campania “Regione” si dovrà per l'intero contratto definirla in tal modo), nella persona del Dirigente..... (indicare l'Ufficio della Regione presso il quale il Dirigente è incardinato) dott. (indicare nome e cognome, luogo e data di nascita del Dirigente), nato a il..., domiciliato per la carica presso la sede della Regione Campania in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81 (la sede legale della Regione Campania è sempre “in Napoli, alla via S. Lucia 81”, ovunque sia ubicata l'A.G.C. o il Settore stipulante), autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù della carica rivestita, conferita con DPGRC (indicare il DPGRC

di conferimento di incarico al Dirigente e trasmetterlo in copia all'Ufficio Contratti). Il costituito Dirigente ha, altresì, reso, con nota prot. n.....del, idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e art. 6, co. 2 **E 14**, DPR n. 62/2013 conservata agli atti dell'Ufficio III AA.GG., Atti sottoposti a registrazione e Contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale;

- costituzione Società/Impresa

2) La Società/ Impresa.....cf. n. (indicare il codice fiscale riportato sulla visura camerale Telemaco) di seguito denominata (Società, Impresa individuale, ecc.: att!! una volta denominata in un certo modo la controparte contrattuale occorre mantenere la stessa denominazione per l'intero contratto), nella persona del dott/sig.....(indicare nome e cognome, luogo e data di nascita), legale rappresentante (indicare con precisione anche la carica societaria risultante dalla visura camerale Telemaco) della (Società/Impresa), domiciliato per la carica presso la sede legale della..... (Società/Impresa) avente sede in..... (indicare la località la provincia, la via e il n. civico della Società/Impresa risultante dalla visura camerale Telemaco).

- nel caso in cui il potere di firma viene delegato a un procuratore la formuladella costituzione della Società potrà essere la seguente:

2) La (Società, Impresa individuale, ecc.) c.f. n. (indicare il codice fiscale riportato sulla visura camerale Telemaco), di seguito denominata (Società, Impresa individuale) nella persona del dot (o sig.) (indicare nome e cognome, luogo e data di nascita del procuratore, giusta procura conferitagli con atto pubblico o scrittura privata autenticata il..... dal Notaio Dott....., Repertorio n.....Raccolta n, dal legale rappresentante ed amministratore delegato della Società (ovvero indicare altra carica societaria) Dott. nato a.....il....., domiciliato per la carica presso la sede della.....in..... alla via....

- Se la procura è prodotta in originale cartaceo:

In conformità a quanto previsto dall'art. 22 del d. lgs. 82/2005, la suddetta procura è conservata in originale cartaceo e in copia conforme digitale agli atti dell'Ufficio "AA.GG. Atti sottoposti a registrazione e contratti, URP della Segreteria della Giunta" e viene allegata al presente contratto in copia conforme in formato digitale.

-Se la procura è prodotta in digitale originale:

La suddetta procura è allegata in originale al presente contratto in formato digitale

- costituzione di un raggruppamento:

il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (inserire denominazione RTI) - di seguito denominato RTI, di cui è capogruppo e mandataria la Società..... C.F....., nella persona del sig./dott./ ing./avv., nato a il domiciliato per la carica presso la sede legale in alla via n. ..., nella sua qualità di procuratore, giusta procura del (rep. n. racc. n...) conferita per atto pubblico / scrittura privata autenticata nelle firme dal Dott/dott.ssa, iscritto/a presso il Collegio notarile di

Verificato che detto RTI è stato costituito per atto pubblico/ scrittura privata autenticata nelle firme il (rep. n.... racc. n.....) dal dott....., notaio iscritto al Collegio notarile dei distretti riuniti di

- Se l'atto di costituzione prevede procura e va allegato

In conformità a quanto previsto dall'art. 22 del d. lgs. 82/2005, l'atto di costituzione del raggruppamento è conservato in originale cartaceo agli atti dell'Ufficio III AA.GG, Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e Contratti, Urp" e viene allegato al presente contratto in copia conforme in formato digitale.

-Se la procura è prodotta in digitale originale:

Il suddetto atto di costituzione del raggruppamento è allegato in originale al presente contratto in formato digitale

Il RTI è costituito dalle seguenti società:

- 1) la Società (mandataria), avente sede legale inalla via n.....;
- 2) la Società (mandataria), avente sede legale inalla via n.....;
- 3) la Società (mandataria), avente sede legale inalla via n.

VISURA CAMERALE

Verificata dalla Direzione Generale (inserire denominazione Ufficio) la regolarità della

visura camerale del (documento Tinserire n. documento), tramite il sistema tematico Telemaco, da cui risulta che la Società risulta iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.I.A.A.) di, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal....., numero e codice fiscale n. e R.E.A. n...

(in caso di costituzione di Società in raggruppamento, andranno indicate nel contratto le visure camerali di tutte le Società componenti il raggruppamento).

INFORMAZIONE ANTIMAFIA

- se è necessaria l'informazione antimafia, quando è trascorso il termine di (30 gg) ex art. 92 del d. lgs 159/2011:

Verificata, altresì, la richiesta di informazioni antimafia ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 159/2011, inoltrata dalla Direzione Generale alla Prefettura di Napoli con nota con prot. n. dele che sono trascorsi 45 giorni dalla richiesta.

Considerato, altresì, che sono decorsi i termini di rilascio delle informazioni antimafia previsti dall'art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sarà risolto *ipso iure* ai sensi dell'art. 92 comma 3 e 4 del D.lgs. n. 159/2011.

- nel caso in cui è necessaria l'informazione e ci sia motivata urgenza stipulare il contratto.

Verificata l'urgenza attestata con nota o decreto del Dirigente dell'UOD (motivare l'urgenza del...n.....e che il Dirigente dell'UOD.....con nota prot. n..... ricevuta dalla Prefettura di...Inserire la Provincia) il....., il Dirigente ha inoltrato la richiesta di informativa antimafia alla Prefettura di.....(Inserire la Provincia).

(Si evidenzia che, a norma dell'art. 17, comma 9 del D. Lgs 36/2023 "l'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di

finanziamenti comunitari". Pertanto, il motivo dell'urgenza deve essere adeguatamente motivato e riferirsi ai soli casi previsti dalla legge).

- se è necessaria informazione antimafia e la Prefettura ha rilasciato l'informazione:

Verificato, altresì, che l'UOD.....(indicare denominazione UOD) ha prodotto, per la Società, l'informazione prefettizia rilasciata dall'Ufficio Territoriale del Governo di.....(indicare la provincia) prot.....del.....in cui si attesta che a carico della Società e dei componenti del Consiglio di amministrazione, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d. lgs. 159/2011, nonché, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 7 del d. lgs. 159/2011, né eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della Società.

COMUNICAZIONE ANTIMAFIA

- se è necessaria la comunicazione antimafia e la Prefettura attesta che, dalle ricerche effettuate, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d. lgs. 159/2011:

Considerato che l'UOD ha verificato la veridicità delle comunicazioni antimafia per la Società tramite il Sistema Informatizzato Certificazione Antimafia (Si.Ce.Ant) prot. n. M_ITPP_.....UTG..... del in cui si attesta che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d. lgs. 159/2011.

- se è necessaria la comunicazione antimafia, quando è trascorso il termine di (30 gg) dalla richiesta, nei casi di urgenza ex art. 88 del d. lgs. 159/2011, o nel caso di rinnovo del contratto:

Considerata l'urgenza attestata con nota del Dirigente dell'UOD del.....prot. n.....e che la Società/Impresa ha autocertificato ai sensi dell'art. 89 del d. lgs. 159/2011 con nota acquisita agli atti dell'UOD prot. n.....del.....che a proprio carico non sussistono e i propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del d. lgs. 159/2011 e che l'UOD.....

Considerato che l'UOD.....ha verificato che la predetta autocertificazione è stata sottoscritta con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

(in caso di costituzione di Società in raggruppamento, andranno indicate nel contrattolo informative o le comunicazioni di tutte le Società componenti il raggruppamento).

DUVRI

- se non occorre il DUVRI:

Verificato che il Dirigente dell'UOD ha attestato, con nota n.....del....., che per il presente contratto non sussistono rischi di interferenza di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81 del 9/5/2008 e ss. mm. e ii. e che pertanto gli oneri della sicurezza sono pari a euro 0 (zero).

- se occorre il DUVRI

Verificato che il Dirigente dell'UOD ha attestato, con nota n.....del....., che per il presente contratto sussistono rischi di interferenza di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81 del 9/5/2008 e ss. mm. e ii. e che pertanto gli oneri della sicurezza sono pari a euro e che pertanto è stato redatto il Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) allegato al presente contratto.

PREMESSE

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono che:

.....

Le premesse sono fondamentali poiché ripercorrono l'iter procedimentale che ha portato alla conclusione del contratto, consentendo l'emersione dell'interesse pubblico che è sotteso alla stipulazione e permettendo l'elencazione, in ordine cronologico, di tutti quei provvedimenti, atti, documenti i cui contenuti vincolanti per le parti saranno richiamati successivamente nel contratto attraverso l'inserimento della clausola di rinvio di cui all'art. 1).

Si tratta di una parte non schematizzabile perché diversa in ragione delle peculiarità di ciascun contratto, tuttavia in generale devono essere richiamati:

gli atti approvativi dei Bandi di gara, dei Capitolati, gli atti che approvano verbali o nominano commissioni, gli atti che autorizzano l'impegno di spesa, gli atti di aggiudicazione provvisoria e definitiva, gli atti di controllo, il parere dell'avvocatura, gli atti che approvano lo schema di contratto).

tra le verifiche propedeutiche alla stipula del contratto, vanno inserite quelle volte ad acclarare l'assenza dei motivi di esclusione previsti **dall'art. 94 del D.Lgs. 36/2023** (~~ex art. 80 del d.lgs. n. 50/2016~~) e, **ai sensi dell'art. 99 del D.lgs. n. 36/2023**, le verifiche di legge, relative al possesso in capo all'Appaltatore dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura;

- le verifiche di legge effettuate, anche attraverso il sistema FVOE di ANAC, nei confronti di xxxxxxxx hanno dato tutte esito positivo, [o alternativamente] o [qualora le verifiche non abbiano riscontro in tempi rapidi], si procederà alla stipula del contratto, sotto condizione risolutiva espressa, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023;
- (se ricorrono i presupposti di legge e con debita motivazione) nelle more della stipula del contratto, con nota prot. xxx del xxx è stata disposta la consegna in via d'urgenza del servizio, ai sensi dell'art. 17 co. 8/9 del d.lgs. 36/2023;
(tale verifica si sostanzia nella dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione proveniente dall'UOD 60.06.92 Centrale Acquisti-Ufficio Gare)

Art. 1 - Premesse

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché tutta la documentazione ivi elencata. Tale documentazione..... (richiamare gli atti ove trovano spazio le prescrizioni più puntuali, dettagliate per la controparte, in genere tali atti sono il Capitolato speciale e l'Offerta Tecnica) pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, nonché conservata presso l'UOD 03 della Direzione Generale 15, non è allegata al presente contratto per richiesta espressa delle Parti contraenti (ad eccezione dei seguenti allegati – laddove previsti).

Art. 2 - Norme regolatrici

(È possibile inserire questo articolo allo scopo di chiarire quali sono le disposizioni che, in via principale, regolano la specifica pattuizione. Si tratta di un articolo da inserire non obbligatoriamente, ma utile perché rispondente al principio di buona fede contrattuale).

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo: dal d. lgs 31 marzo 2023 n. 36, dalla Legge Regionale 27 febbraio 2007 n. 3, dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione, dal codice civile e dalle altre disposizioni normative italiane e comunitarie in materia di contratti di diritto privato.

Art. 3 - Consenso e oggetto del contratto

La Regione affida alla Società che accetta, l'incarico di e disciplinato dall'art..... del Capitolato speciale/offerta tecnica.

(Pur essendo sufficiente, ai fini del perfezionamento del vincolo negoziale, la determinabilità dell'oggetto del contratto (e questa può realizzarsi *per relationem*) occorre che almeno questo requisito minimo sia soddisfatto. L'accertamento positivo del requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto, inoltre, deve essere svolto con maggior rigore quando, come nel nostro caso, il contratto viene stipulato in forma pubblica amministrativa, dinnanzi all'Ufficiale Rogante della Regione. Nei contratti formali è necessario, cioè, il rispetto della cd "forma minima essenziale". In altri termini, tutti gli elementi indefettibili del contratto (1325 c.c.) devono trovare specificazione o almeno sufficiente determinazione all'interno del contratto stesso; devono essere cioè coperti dalla forma pubblica amministrativa. In tal senso, sarebbe discutibile la validità di un contratto che ad es. rinviasse completamente ad una previsione del disciplinare in ordine all'oggetto del contratto, omettendo ogni indicazione, anche generica, poiché, in questo caso, pur essendo l'oggetto determinabile *per relationem* (al Capitolato Speciale) questo non rivestirebbe la forma pubblica (perché tale forma non riveste il Capitolato Speciale quando non è allegato al contratto), con la conseguenza che un elemento essenziale del contratto difetterebbe della forma osservata per gli altri elementi (sempre essenziali), violando il principio della forma minima essenziale).

Art. 4 - Descrizione e finalità del servizio

Il presente contratto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori Accordo quadro ai sensi dell'art. 59 del d. Lgs. 36/2023 per lavori di manutenzione di natura edile e di adeguamento degli immobili di Viale Carlo III (ex Ciapi), e di Via Cesare Battisti in Caserta di proprietà dell'amministrazione regionale.

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni dei lavori oggetto dell'Accordo

Quadro verranno definiti all'atto dell'ordinazione di ogni singolo intervento, fatte salve più precise indicazioni che, in fase di esecuzione, potranno essere impartite dalla Direzione Lavori presso la Direzione Generale per le Risorse Strumentali.

Ogni singolo intervento di manutenzione comprende tutti i lavori, le prestazioni, le forniture necessarie a garantire la realizzazione dello stesso a regola d'arte e comunque, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente accordo quadro.

Qualora, nel periodo di cui al comma precedente, non sia affidata alcuna attività all'Appaltatore, lo stesso non ha diritto ad avanzare richieste di compensi a qualsiasi titolo.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire, sulla base degli ordini attuativi, tutte le prestazioni che la Regione ordinerà entro la data di scadenza.

Il servizio che la Società (o R.T.I. o altro) si obbliga a prestare si sostanzierà nel:

- impacchettatura catalogata di faldoni, cartelle e oggetti in genere;
- smontaggio ed imballaggio di materiale di arredo (scrivanie, armadi, librerie, cassettiere ecc.);
- imballaggio di computer, stampanti, fotocopiatrici, ecc.;
- posizionamento accurato di tutta la merce traslocata sulle attrezzature utilizzate e sui mezzi di trasporto usati, provvedendo alla fornitura di idonei contenitori per l'imballaggio, allo scopo di evitare danni alle persone ed alle cose;
- trasporto con mezzi della Ditta aggiudicataria del servizio nei luoghi indicati dalla Direzione Generale per le Risorse Strumentali - U.O.D. 03 - Gestione Beni, Cassa Economale e Supporto Sedi;
- disimballaggio, montaggio e sistemazione della merce traslocata, secondo quanto indicato dal personale della Direzione Generale per le Risorse Strumentali - U.O.D. 03 - Gestione Beni, Cassa Economale e Supporto Sedi al servizio di movimentazione;
- posizionamento ordinato nella nuova collocazione;
- movimentazione di arredi, compreso lo smontaggio ed il montaggio di quelli che, per le loro dimensioni, non si dovesse riuscire a trasportare montati;
- movimentazione di macchine fotocopiatrici, computer, stampanti, ecc..
- smontaggio di pareti divisorie e trasporto delle stesse in luogo indicato dalla Direzione Generale per le Risorse Strumentali - U.O.D. 03 - Gestione Beni, Cassa Economale e Supporto Sedi;
- sistemazione di magazzini e stoccaggio di arredi per il "fuori uso" su indicazione del personale della Direzione Generale per le Risorse Strumentali - U.O.D. 03 - Gestione Beni, Cassa Economale e Supporto Sedi;
- sistemazione di archivi correnti, compreso l'imballaggio catalogato di faldoni e pratiche in genere;
- assistenza ai dipendenti dell'Amministrazione in servizio presso la Direzione Generale per le Risorse Strumentali - U.O.D. 03 - Gestione Beni, Cassa Economale e Supporto Sedi

nella sistemazione e nella consegna degli arredi e del materiale cartaceo in entrata e in uscita dai magazzini;

- quant'altro si dovesse ritenere necessario per il buon esito di ogni esigenza emergente e comunque inerente alla natura dell'appalto.

Art. 5 – Disposizioni generali

Il presente Accordo Quadro, oltre che indicare le norme generali che regolano il rapporto, definisce la disciplina contrattuale relativa alle condizioni ed alle modalità di affidamento dei successivi e eventuali interventi oggetto del presente Accordo Quadro.

La società si obbliga a stipulare singoli contratti attuativi con i quali assumerà le attività da svolgere secondo l'importo previsto per ciascun contratto e fino a concorrenza del corrispettivo di cui all'articolo n del presente contratto.

I singoli ed eventuali contratti attuativi saranno formalizzati tra Regione e la Società con ordine di intervento impartito dalla Regione alla Società tramite posta elettronica certificata.

Art. 6 - Decorrenza e durata del contratto

Le prestazioni del presente contratto/ le attività oggetto dell'affidamento, avranno la durata di anni due a decorrere dalla firma del contratto)

Le attività ed i servizi saranno realizzati secondo le scadenze descritte nel capitolato.

(I contratti devono avere decorrenza e durata certe e non possono essere stipulati con onere continuativo per la Giunta Regionale della Campania. La durata del contratto decorre normalmente dalla data di sottoscrizione dello stesso; qualora sia stato disposto l'inizio anticipato dell'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto, ai sensi della vigente normativa sugli appalti pubblici, la decorrenza avrà luogo dalla data del verbale di consegna, sottoscritto da entrambe le parti e protocollato agli atti dell'ufficio proponente. Le parti possono altresì convenire che la decorrenza del contratto avvenga dalla data di consegna dei lavori, se successiva alla stipula. Di tali circostanze si dovrà dare atto nello schema di contratto, nell'articolo "Decorrenza e durata". Copia del verbale di consegna anticipata è conservato agli atti dell'Ufficiale Rogante. È nulla la clausola che dispone la proroga tacita del contratto. La proroga dei contratti pubblici – da effettuarsi mediante contratto nella forma prevista dalla legge - è consentito nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa in materia di appalti pubblici).

Art. 7 - Obbligazioni ed esecuzione del contratto

La Società si obbliga ad eseguire le attività previste dall'incarico nell'osservanza delle

seguenti prescrizioni:

- a);
- b);
- c);
- ecc.....

Art. 8 – Esecuzione del servizio

È fatto obbligo alla Società di comunicare, entro dieci giorni dall'inizio del servizio, l'elenco nominativo del personale addetto al servizio con l'indicazione delle esatte generalità, della qualifica professionale e della posizione previdenziale e codici fiscali di ciascun operatore. Ogni variazione del personale, comprese eventuali sostituzioni temporanee, dovrà essere obbligatoriamente comunicata alla Regione prima che il personale non compreso nell'elenco già consegnato, sia avviato all'espletamento del servizio.

Il personale impiegato nel servizio dovrà attestare quotidianamente la presenza mediante sottoscrizione, all'inizio ed al termine del lavoro, in apposito registro che la Società dovrà mettere a disposizione della Regione sin dall'attivazione del servizio.

Detto personale deve presentarsi in servizio in divisa. Ogni operatore deve portare sulla divisa il cartellino di riconoscimento, contenente informazioni relative alla Società di appartenenza, il proprio nominativo e numero di matricola, corredato di fotografia del dipendente formato tessera.

È facoltà della Regione ricusare il personale che abbia tenuto contegno scorretto o cattivo comportamento.

È fatto obbligo, altresì, alla Società, per tutta la durata delle operazioni di pulizia, tenere sul posto un proprio responsabile che sia immediatamente reperibile, al quale verranno avanzate eventuali segnalazioni di disservizi o reclami.

Art. 9 - Corrispettivi e pagamenti

(N.B. È una parte che deve essere in linea con le prescrizioni della legge di contabilità regionale, con l'eventuale regolamento di contabilità regionale, con le prescrizioni speciali (es. in tema di fondi comunitari, regolamento sui contratti, ecc.) e in caso di mancanza di disposizioni con la Legge di contabilità generale dello Stato e il Regolamento di attuazione).

- Nel caso di Società:

Il corrispettivo del servizio è fissato in €00..... (anche in lettere .../..), al netto di I.V.A., come per legge. (aggiungere eventuali altre precisazioni e modalità.) con il quale la Società (o il R.T.I. o altro) si intende compensata di tutti gli oneri imposti con il presente contratto e per tutto quanto occorre per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte.

Il suddetto importo è da liquidarsi secondo la cadenza temporale appresso indicata: (eventuale: e resterà fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto di cui alla precedente art.....)

1)% (.....) dell'importo di aggiudicazione, comprensivo di I.V.A., a seguito di.....ed entro giorni..... dalla presentazione di regolare documento fiscale previsto dalla legge (nel caso in cui il contratto sia stato stipulato con le sole richieste di informazione antimafia si può aggiungere :e comunque non prima che pervengano le informazioni del Prefetto di cui all'art.10, comma 3, D.P.R 3/6/98, n. 352);

2) (.....) dell'importo di aggiudicazione, comprensivo di I.V.A., a seguito di.....ed entro giorni..... dalla presentazione di regolare documento fiscale previsto dalla legge;

3).....(idem).....

- nel caso di R.T.I. o A.T.I. si suggerisce di effettuare i pagamenti direttamente alla mandataria, secondo la seguente clausola.

Gli importi saranno pagati, unicamente e direttamente, alla Società mandataria, a fronte dell'emissione di regolari fatture, esonerando la Regione da qualsiasi responsabilità per i pagamenti che la mandataria dovrà effettuare nei confronti delle mandanti.

Il pagamento delle somme di cui sopra sarà effettuato dalla Regione mediante accredito sul c.c. bancario e/o postale indicato per iscritto dalla Società (o altro).

[da prevedere laddove non è prevista anticipazione] :

Ai sensi dell'art. 33 dell'all. II.14 al D.lgs. n.36/2023, non è prevista l'anticipazione di cui all'art. 125, comma 1, del d.lgs. 36/2023.

Art_10___(possibile previsione)

Clausola Revisione Prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023, qualora la durata del servizio dovesse

eccedere i dodici mesi per causa non imputabile all'Appaltatore, il corrispettivo sarà adeguato, secondo gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT di cui al comma 3, lett. b) dell'art. 60 del D.Lgs. relativi ai prezzi al consumo, se la variazione registrata sia superiore al 5% rispetto all'indice dell'anno precedente, e l'adeguamento avverrà nella misura massima dell'80% della suddetta variazione. La revisione dei prezzi di cui al presente articolo è riconosciuta previa richiesta scritta dell'appaltatore, debitamente motivata, da presentare a pena di decadenza entro 15 giorni dall'emissione di ciascun certificato di verifica di conformità.

Art. 11 – Cauzione

(Di seguito si propone la seguente clausola generale)

La Regione dà atto che la Società (o RTI o altro) **ha prestato un'idonea garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023**, per l'adempimento degli obblighi e oneri assunti in dipendenza del presente contratto d'appalto, mediante polizza fidejussoria del n....., stipulata con(Agenzia di.....)), per un importo pari a Euro....., (
) corrispondente al 10 % del corrispettivo fissato dal contratto stesso.

~~Tale polizza esclude espressamente, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, il beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale, e i termini di decadenza di cui all'art. 1957 eod. civ.:~~

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla Società, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

La Regione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa dichiara di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti della Società per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

In ogni caso la Società è tenuta a reintegrare la cauzione di cui la Regione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione stessa. In caso d'inadempimento a tale obbligo la Regione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà al termine del contratto, subordinatamente

all'accettazione, espressa in forma scritta, da parte della Regione di tutti i servizi resi e previa deduzione di eventuali crediti della Regione verso la Società.

Art. 12 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa

Salve le ipotesi d'inadempimento delle obbligazioni contrattuali e di risoluzione di cui all'art. 1453 del cc., le parti concordano che il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora la Società (il R.T.I./ l'A.T.I. / l'Impresa/ ecc.):

- 1).....;
- 2).....;
- 3).....;

(Indicare una o più obbligazioni determinate il cui inadempimento ha per le parti gravità tale da comportare l'automatica risoluzione del contratto, tenendo presente che non è efficace la clausola che stabilisce la risoluzione espressa per il mancato adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali).

La Regione potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ., previa dichiarazione contenente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa da comunicarsi alla Società - a mezzo Posta Elettronica Certificata - oltre che per le ipotesi espressamente previste dall'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023, nei seguenti casi:

- a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società ai fini della stipula del presente contratto;
- b) mancato possesso e/o perdita in capo alla Società dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94-98 del d.lgs. n. 36/2023;
- c) mancato reintegro della garanzia definitiva nei termini previsti dal presente Contratto;
- d) fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale di natura illecita, che dovesse coinvolgere la Società;
- e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- f) inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e previsti all'art. 24 del presente Contratto;
- g) cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal

presente contratto e dalla legislazione vigente;

h) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti, che abbiano dato luogo a tre diffide ad adempiere;

i) adozione di comportamenti contrari ai principi sanciti nel Protocollo di legalità della Regione Campania;

l) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità, presentato in sede di partecipazione alla procedura di affidamento ed allegato al presente Contratto;

m) qualora nel corso del rapporto contrattuale pervenga una informativa antimafia avente esito negativo ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011.

n) mancato possesso e/o perdita in capo alla Società dei requisiti di capacità tecnico professionale di cui all'art. 100 del d.lgs. n. 36/2023;

Resta convenuto, altresì, che la risoluzione conseguirà automaticamente a seguito dell'esercizio, da parte degli organi competenti della Regione, del diritto potestativo di cui al primo comma del presente articolo, con il verificarsi e l'accertamento amministrativo dell'ipotesi d'inadempimento in questo contemplata (se sono state previste più ipotesi di inadempimento la clausola deve essere espressa nel seguente modo: "a seguito del verificarsi e dell'accertamento amministrativo di una delle ipotesi in questo contemplate").

La Regione ha, altresì, la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento nel caso di mancato rispetto della disposizione di cui all'art. _____ del Capitolato e relativa alle seguenti ipotesi (riferimento ipotesi).

In caso di risoluzione, l'Agenzia ha la facoltà di escutere la garanzia definitiva per l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Società per il risarcimento del maggior danno.

Con la risoluzione del contratto sorge in capo alla Regione il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno della Società/Appaltatore inadempiente.

Nel caso di risoluzione del contratto la Società ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, detratte le eventuali penalità e spese e decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 121,

commi 5 e 6, del D.lgs. n. 36/2023.

In caso di risoluzione del presente contratto, la Società si impegna, sin d'ora, a fornire alla Regione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.

In caso di risoluzione per responsabilità dell'Appaltatore, quest'ultimo è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Stazione Appaltante per affidare ad altro operatore economico le prestazioni, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo del D.lgs. n. 36/2023.

In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, la Regione incamererà la garanzia definitiva.

Art. 13 - Recesso

[È di massima importanza non confondere la funzione del recesso con quella della clausola risolutiva espressa. Questa confusione, purtroppo, si è registrata diverse volte esaminando gli schemi di contratto pervenuti all'Ufficio Contratti. Va, allora, sottolineato che la clausola risolutiva espressa è preordinata ad operare di fronte ad un comportamento di uno dei contraenti costituente inadempimento in senso tecnico; il recesso (legale o convenzionale) dal contratto è destinato ad operare in presenza di fatti (o comportamenti di una parte) che, pur acquistando rilevanza giuridica rispetto all'interesse dell'altra parte alla prosecuzione del rapporto non costituiscono, tuttavia, inadempimento e non implicano, quindi, alcun giudizio di riprovazione. Sulla scorta di queste osservazioni si propone il seguente possibile schema generale]

La Regione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento, anche parzialmente, dal presente contratto, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023, dandone comunicazione alla Società - a mezzo PEC - con un preavviso non inferiore a 20 giorni.

Alla data di efficacia del recesso la Società dovrà interrompere l'esecuzione delle prestazioni.

La Società avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi di quanto disposto dal predetto art. 123 e dall'All. II.14 al Codice, è rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitorie e ad ogni ulteriore

compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese a qualunque titolo.

Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico della Società siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Regione ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

In tale ultima ipotesi, la Società ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo.

Art. 14 - Ritardi nelle prestazioni - Penali

(Si tratta di previsioni in genere contenute nel Capitolato speciale, come del resto altre, ma appare utile inserirla nel contratto perché essendo afferenti alla fase di esecuzione dello stesso richiamano l'attenzione della controparte sugli obblighi chesi assumono e sulle conseguenze della loro violazione. N.B. le penali devono essere formulate in modo determinato e chiaro).

La Società (o altro) si obbliga a pagare per ogni giorno, naturale e consecutivo, di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, di seguito meglio specificate, le seguenti penali:

a) € (...../00), per..... ;

b) € (...../00), per..... ;

c) € (...../00), per..... ;

Qualora, nell'arco di(indicare un tempo congruo), l'importo delle penali superi il% del corrispettivo contrattuale, il contratto si intenderà risolto di diritto.

L'applicazione delle penali di cui al precedente comma avverrà previa contestazione scritta da parte della responsabile della Regione alla Società (indicare il soggetto fisico (ad es. Dirigente responsabile dell'UOD o responsabile del procedimento) che provvederà al rilevamento e all'applicazione delle penali) entro il termine dal verificarsi del ritardo o dell'inadempimento.

La Società dovrà comunicare per iscritto, in ogni caso, le proprie deduzioni alla Regione nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione.

Qualora dette deduzioni non siano ritenute ammissibili a giudizio della Regione,

saranno applicate alla Società le penali come sopra indicate.

Le penali non pregiudicano il risarcimento del maggior danno subito dalla Regione.

Art. 15 - Clausola di manleva

La Società (o altro) si obbliga a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni responsabilità e dai danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Regione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

INSERIMENTO POLIZZA RC PER LAVORI O OVE PRESTATI

Art. 16 - Obblighi sociali

(Si tratta di prescrizioni normative che gravano sulla Società contraente a prescindere dal rapporto contrattuale che si va ad instaurare ma che divengono, ulteriormente, oggetto di un obbligo contrattuale).

La Società (o altro) si obbliga, **ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 36/2023**, ad ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti i doveri derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

La Società si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, applicabili alla categoria e nelle località in cui si svolgono le prestazioni stesse, nonché ad applicare le condizioni previste da ogni contratto collettivo successivamente stipulato con la categoria stessa e applicabile nelle località medesime.

Resta inteso che la Società è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del presente contratto.

In caso di inadempimento dell'Appaltatore/Società agli obblighi di cui al presente articolo, la Regione, oltre al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Art. 17 - Vigilanza e controllo

I lavori saranno eseguiti sotto indicazioni della U.O.D 03. Essa potrà impartire alla Società ordini di servizio e chiedere, inoltre, alla stessa l'allontanamento di coloro che, per cattivo contegno, incapacità od inidoneità, non compissero il loro dovere.

Sarà cura della U.O.D. 03 della D.G per le Risorse Strumentali effettuare controlli periodici al fine di verificare l'osservanza da parte della Società di tutte le prescrizioni del presente contratto.

I Responsabili delle strutture, destinatarie delle prestazioni, cui sarà trasmessa copia del presente contratto, provvederanno a comunicare eventuali disservizi alla U.O.D. 03 per l'applicazione delle penali previste dal successivo art. 12.

Ai fini della liquidazione dei corrispettivi mensili dovuti alla Società, si provvederà tacitamente, qualora non saranno pervenute comunicazioni di disservizio.

I funzionari all'uopo incaricati, provvederanno:

- 1) all'inizio dell'appalto, in contraddittorio con il rappresentante della Società alla ricognizione dei locali per i quali dovrà essere espletato il servizio di movimentazione, trasloco e facchinaggio, redigendo apposito verbale;
- 2) alla fine dell'appalto, in contraddittorio con il rappresentante della Società alla verifica dello stato dei locali oggetto del servizio di movimentazione trasloco e facchinaggio, redigendo apposito verbale.

Le persone impiegate nel servizio oggetto dell'appalto di cui al presente contratto, nei casi di malattie, ferie, permessi, infortuni, etc. dovranno essere adeguatamente sostituite. Le stesse dovranno, altresì, firmare, all'inizio e al termine del lavoro, apposito registro della Società che la stessa si impegna a mettere a disposizione dei predetti funzionari sin dall'inizio dell'appalto. La Regione potrà procedere, in ogni momento, tramite gli uffici competenti od organi all'uopo incaricati, a tutte le verifiche o controlli che riterrà opportuno effettuare.

Art. 18 – Cessione del contratto, disciplina del subappalto e cessione dei crediti

(in questo articolo andranno disciplinati gli istituti della cessione del contratto, del subappalto e della cessione dei crediti, in conformità alle peculiarità di ogni contratto, ferma restando ovviamente l'osservanza delle norme vigenti, in particolare del D. Lgs. n. 36/2023)

Si propone:

Fatto salvo quanto previsto all'art. 120, comma 1, lett. d), punto n. 2, del d.lgs. n. 36/2023 in materia di vicende soggettive dell'esecutore del contratto, è fatto assoluto divieto alla Società di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma, il presente contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nei confronti della Società inadempiente.

Con riferimento alla cessione dei crediti da parte della Società, si applica il disposto di cui all'art. 120, comma 12, del d.lgs. n. 36/2023 e le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52, mentre l'opponibilità alla Regione è disciplinata dall'Allegato II.14 al richiamato D.lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse inadempiente agli obblighi di versamento, la Regione si riserva il diritto, e la Società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla Società.

Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni di cui all'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023.

Art. 19 - Obblighi di riservatezza

(Si tratta di una clausola necessaria per alcuni contratti di servizi es. servizi informatici, ma comunque generalmente utilizzabile in quanto il rapporto tra Regione e controparte determina la circolazione di flussi di informazioni che debbono essere utilizzate solo per scopi istituzionali, specie nei casi in cui riguardano vicende dei terzi).

La Società (o altro) ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso in ragione dei rapporti con la Regione e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari

all'esecuzione del presente contratto.

La Società potrà citare i termini essenziali del presente contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della Società a gare e appalti.

Art. 20 - Trattamento dei dati personali

La Società (o altro) dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "GDPR"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso, e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito della procedura per la partecipazione alla gara.

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare.

La Società (o altro) prende atto che la Regione tratta i dati forniti dalla società stessa ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Regione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del Contratto, la Società (o altro) acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. La Società si obbliga, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte della Regione per le finalità sopra descritte.

La Società (o altro) si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello adottato dalla Regione; la Società si obbliga, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole della Regione in materia di sicurezza e privacy,

e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali Persone autorizzate al Trattamento. La Società (o altro) prende atto che la Regione potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l'applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.

Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente Articolo, la Regione potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo restando che la Società sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Regione.

Art. 21 - Nomina a responsabile del trattamento dei dati

Con la sottoscrizione del presente contratto, il rappresentante legale della Società (o altro) è nominato Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si obbliga ad effettuare, per conto della Regione (Titolare del trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del GDPR e delle istruzioni fornite nell'Accordo per il Trattamento dei Dati Personali, sottoscritto tra la Regione e la Società/ATI.

Art. 22 - Clausola anti pantouflage

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, la Società dichiara:

- a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti della Società e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione;
- b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, alla Società che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei

compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Art. 23 – Controversie

(La clausola che deroga alla competenza va inserita solo se la controparte non ha la sede legale in Napoli).

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente l'Autorità giudiziaria ove la Regione ha la sede legale. Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2, cod. proc. civ., ed è espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice.

Art. 24 - Obblighi nascenti dal protocollo di legalità

In riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, la Società (o altro) si obbliga al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

Art. 25 - Obblighi di tracciabilità finanziaria

La Società o l'ATI/RTI assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, a pena di risoluzione di diritto del contratto.

La Società o l'ATI/RTI ha comunicato con nota assunta in carico al prot. n. deldella D.G. gli estremi del conto corrente dedicato e i nominativi delle persone autorizzate ad operare su di esso.

La Società o l'ATI/RTI si obbliga a comunicare alla stazione appaltante ogni variazione dei dati trasmessi, entro il termine di ... giorni dalla variazione.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

La Società o l'ATI/RTI si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi

di tracciabilità finanziaria.

Art. 26 - Codice del comportamento

La Società/ATI si obbliga nell'esecuzione del contratto a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla **D.G.R. n. n. 90 del 09.03.2021 pubblicata sul B.U.R.C. n. 24 del 15.03.2021**. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un'ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

Articolo 27 – Figure di riferimento nell'esecuzione del contratto

I rapporti contrattuali fra la Regione e la Società saranno gestiti dal RUP,nominato con Decreto Dirigenziale n.del..... , e, per la Società, dal Legale rappresentante ,.....

Il DEC per la Regione è....., nominato con decreto dirigenziale n.deldella Direzione Generale; per la Società il Capo Progetto è :.....

Ogni variazione nella designazione di tali rappresentanti andrà comunicata all'altra parte con un anticipo di sette giorni rispetto alla data di designazione.

Articolo 28 - Comunicazioni tra le parti

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Regione e ATI/SOCIETA' si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi PEC:

- 1) Regione:
- 2) ATI/SOCIETA':

Art. 29 - Imposte e spese

Sono a carico della Società o dell'ATI/RTI le spese di bollo e registrazione del presente contratto, (verificare se la controparte rientra tra i soggetti esentati dalle spese) nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in modalità telematica **che quest'ultimo dichiara di aver già corrisposto giusto modello F24 ELIDE del [] calcolati secondo l'allegato I.4 del D. Lgs. 36/2023...** [-
[Se sono presenti allegati diversi dalla procura indicare l'assolvimento delle imposte per gli allegati:...ad eccezione dell'allegato/degli allegati per i quali l'imposta di bollo viene regolarizzata attraversol'apposizione dei contrassegni telematici apposti sulla copia analogica]

Detti allegati sono conservati agli atti dell'Ufficio III AA.GG., Atti sottoposti a registrazione e Contratti, Urp della Segreteria della Giunta.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato a pena di nullità, in forma scritta, ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 82/2005, mediante scrittura privata, conformemente a quanto sancito dall'art. 18, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 e dall'All. I.1, articolo 3, comma 1, lettera b)

se la parte contraente è munita di firma digitale

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto e redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto da..... pagine per intero e quanto della presente.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto **dell'articolo 1 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'amministrazione digitale.**

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (CAD).

- nel caso in cui le Parti o una delle parti siano sprovviste di firma digitale ed in ogni altro caso in cui si renda necessario per ragioni di opportunità o di malfunzionamento del sistema che il contratto venga sottoscritto con firma autografa e successivamente scansionato e firmato digitalmente dall'Ufficiale Rogante:

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto e redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto da..... pagine per intero e quanto della presente.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con firma autografa apposta in mia presenza.

Io, Ufficiale Rogante, dichiaro che il contratto sottoscritto con firme autografe viene scansionato da persona di mia fiducia e viene da me firmato in modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (CAD).